COMMISSIONE SPECIALE PER LA CINEMATOGRAFIA

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SIMONINI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 401

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 401

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946) 402

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ALICATA ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1783);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341);

CORBI ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale. (369). 402

PRESIDENTE . . 402, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 423, 425, 430, 432

CALABRÒ . . . 402, 404, 405, 415, 416, 432

SEMERARO GABRIELE, *Relatore* 402, 404, 405, 407, 414, 430

LUCIFREDI 402, 403, 432

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 402, 403, 404, 412, 414, 417, 424, 429, 430

CORBI 404, 410, 413

SELVAGGI . . . 404, 410, 411, 413, 415, 423

PAG.

ALICATA . 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 430

MANZINI 407, 413

ROMUALDI 407

CAIATI 408, 414, 430, 431

BERLOFFA 409

VISCHIA 411, 412, 413

NATTA 412, 413, 415

BASSO 413, 414

SAVIO EMANUELA 429

MAZZALI 431

DAL CANTON MARIA PIA 432

Votazione segreta:

PRESIDENTE 443

La seduta comincia alle 10,45.

CERVONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Martinelli.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Martino Edoardo e Murdaca sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Zanoni e Cibotto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1783); Dal Canton Maria Pia ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341); Corbi ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale. (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi »; Corbi ed altri: « Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale ».

Ricordo che, esaurito l'esame degli articoli relativi alle disposizioni finali e transitorie, rimane da esaminare il solo articolo 14 del disegno di legge n. 1946, già rinviato in una precedente seduta. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 20-*bis*. — « I film nazionali lungometraggio, cortometraggio e di attualità rispondenti alle prescrizioni della presente legge sono ammessi, sentito il parere del Comitato di esperti di cui all'articolo 4, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è dato ricorso alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 5 nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimenti agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dagli onorevoli Savio Emanuela e Calabrò: « *Dopo le parole*: della presente legge, *aggiungere le parole*: e delle precedenti leggi »;

dagli onorevoli Lucifredi, Martino Edoardo, Caiati, Romanato, Manzini, Dal Canton Maria Pia, Savio Emanuela: « *Alle parole*: di idoneità tecnica ed artistica, *sostituire le parole*: di idoneità morale, tecnica ed artistica ».

CALABRÒ. Il mio emendamento contiene una dizione analoga a quella del secondo comma dell'articolo 9; quindi, più che altro, trattasi di un emendamento a carattere tecnico.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 14 sino alle parole: « della presente legge ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Savio Emanuela e Calabrò.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento proposto dagli onorevoli Lucifredi ed altri, di cui ho dato precedentemente lettura.

LUCIFREDI. Trattasi di un emendamento il cui contenuto è stato già largamente illustrato in una precedente seduta.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Si è avuta sull'argomento riguardante il contenuto morale, un'ampia discussione. Non potrei che dichiararmi favorevole al principio sostenuto dal collega Lucifredi; ma, poiché un disegno di legge sulla censura è stato testé presentato dal Governo, le preoccupazioni dell'onorevole Lucifredi che vengano premiati film lesivi del senso di moralità del pubblico, non possono più sussistere. Mi permetterei, quindi, di pregare il collega Lucifredi di ritirare l'emendamento, appunto perché vi è già una salvaguardia per quanto riguarda l'esigenza da lui prospettata. Mi rimetto, comunque, a quanto deciderà la Commissione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo apprezza lo spirito al quale si informa la proposta dell'onorevole Lucifredi. Rilevo, però, che nell'articolo 14 del testo governativo si fa riferimento ai requisiti tecnici e artistici in quanto gli altri elementi richiesti sono contemplati in altre disposizioni. Nel caso particolare, l'esame sulla moralità dei lavori cinematografici è attribuito agli organi preposti alla censura, competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico. Le norme dell'articolo 14 rappresentano l'ultima fase dei controlli amministrativi, prima dell'ammissione del lavoro alla programmazione obbligatoria e ai contributi.

Secondo il concetto dell'onorevole Lucifredi l'esame del contenuto morale dei film dovrebbe essere diviso in due fasi: la prima, ad opera della censura, per accertare che nei film non siano riprodotte scene contrarie alla morale e al buon costume, la seconda per accertare se essi abbiano un contenuto positivo. Il Governo non concorda su questo punto, oltre che per i motivi già espressi, perché troppo difficile si presenterebbe un apprezzamento sull'esistenza di questi « requisiti minimi di idoneità morale » che si vorrebbero introdurre.

Prego, perciò, l'onorevole Lucifredi di voler ritirare il suo emendamento.

LUCIFREDI. Debbo constatare, in base alle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo che, evidentemente, non sono riuscito a rendere il mio pensiero.

Senza tediare la Commissione, vorrei dire semplicemente che a me sembra si tratti di due problemi nettamente diversi. Abbiamo un problema di libertà e di censura cui provvede degnamente il disegno di legge presentato dal Governo che, a tutela della libertà dei cittadini e delle esigenze che in quella sede debbono essere tutelate, disciplina il vietato e il non vietato.

Questo è il problema al quale hanno accennato il relatore ed il rappresentante del Governo. Vi è, poi, un altro definito problema: ed è quello che nasce dalla considerazione che lo Stato, col denaro del contribuente italiano, favorisce la produzione cinematografica, agevolandola con vantaggi notevoli, quali la programmazione obbligatoria ed i contributi.

Per l'ammissione a tali vantaggi, la legge richiede un minimo di requisiti positivi, artistici e tecnici. Ma, a mio avviso, esprimere questa idoneità sul terreno tecnico ed artistico e non esprimerla su quello morale e sociale, è una cosa molto singolare; perché significa che noi non riteniamo degna di premio una pellicola che ha una brutta fotografia, una brutta ripresa, ma, viceversa, ammettiamo al premio — che è dato con denari dei contribuenti — una pellicola che, pur non provocando un giudizio negativo della censura, eccita, ad esempio, bassi sentimenti e crea gravi turbamenti dell'animo o situazioni veramente contrastanti con il sentimento comune dei cittadini.

A me sembra che una impostazione del genere non sia legittima. Vorrei, quindi, chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se intendono insistere affinché io ritiri l'emendamento.

Quanto, poi, alla obiezione che non sia questa la sede, osservo che la sede attraverso la quale noi concediamo i premi è questa! Non c'è altra legge che ci dica con quali criteri dobbiamo dare tali incoraggiamenti alla produzione!

PRESIDENTE. Vorrei evitare di riaprire la discussione sull'emendamento, perché l'onorevole Lucifredi ha fatto una dichiarazione che gli doveva essere permessa soltanto se dichiarava di ritirare l'emendamento. Ci limiteremo, quindi, ad ascoltare la risposta del rappresentante del Governo e, poi, a sentire dall'onorevole Lucifredi se ritira o mantiene l'emendamento.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Confermo le dichiarazioni fatte nel mio precedente intervento. Aggiungo che, con l'emendamento Lucifredi, si verrebbe a diminuire l'efficacia della legge agli effetti della difesa della produzione nazionale. I film stranieri, infatti, possono circolare liberamente dopo essere stati approvati dalla censura, mentre quelli italiani verrebbero sottoposti ad un secondo esame, ovviamente più rigoroso, sul contenuto morale, per poter godere di quei benefici che consentano loro di resistere meglio alla concorrenza estera.

L'onorevole Lucifredi sostiene che, quando lo Stato dà al film un contributo e ne impone agli esercenti la programmazione, ha anche il diritto di pretendere che esso abbia un minimo di valore morale. Alle obiezioni già fatte posso aggiungere che quando mancano i requisiti minimi di carattere morale, che con l'emendamento verrebbero richiesti, è facile che il film sia stato già condannato dalla censura, perché contrario alla morale e al buon costume.

Il concetto di programmazione obbligatoria occorre che sia rettamente interpretato. Non si vuole, infatti, imporre la programmazione di un determinato film, bensì la programmazione di film nazionali per una durata complessiva di cento giorni all'anno; l'esercente è libero, però, di scegliere i film che crede.

Insisto, pertanto, perché l'onorevole Lucifredi voglia ritirare il suo emendamento.

LUCIFREDI. Di fronte alle reiterate richieste dell'onorevole rappresentante del Governo, sento il dovere di aderire e, in omaggio alla mia qualità di membro della maggioranza, ritiro il mio emendamento. Ho, però, il dovere di dichiarare di non essere, per nulla, persuaso delle argomentazioni che mi sono state sottoposte; di lamentare, con vivo rin-

crescimento che, in queste leggi, siano stati considerati molto di più gli interessi delle case produttrici, degli artisti cinematografici e di tutto il mondo che vive intorno alla macchina da presa, e non gli interessi del pubblico italiano che noi, come parlamentari, dovremmo considerare nelle sue fondamentali esigenze.

Questa constatazione mi porta, con vivo rammarico, a questa conclusione che anticipo: che mi asterrò dal votare a favore della legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero precisare che il Governo ha, fin da principio e sempre, dichiarato, specie quando da parte della estrema sinistra era stato impostato il problema della censura, che questa legge avrebbe avuto carattere tecnico e finanziario. Il Governo, quindi, non modifica la sua linea e, per quanto riguarda la censura, ha presentato un apposito nuovo disegno di legge che le Camere potranno esaminare ed emendare.

PRESIDENTE. L'emendamento Lucifredi è stato, pertanto, ritirato.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 14.

(*È approvata*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 14 nel seguente testo:

« Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 20-*bis*. — « I film nazionali lungometraggio, cortometraggio e di attualità rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere del Comitato di esperti di cui all'articolo 4, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è dato ricorso alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 5 nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

(*È approvato*).

CALABRÒ. Vorrei prospettare alla Commissione quanto segue. Il primo comma dell'articolo 12 è stato approvato nella seguente dizione:

« Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi in bianco e nero premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da ripartirsi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista e l'operatore ».

Abbiamo, quindi, escluso dai premi i film a colori. Con ciò si è affermato che non possono esservi film a colori di qualità artistica. L'articolo era, invece, congegnato in modo da stabilire premi per film in bianco e nero e altri premi per i film a colori. Noi, invece, abbiamo annullato i premi per i film a colori e stabilito il fondo annuo di 300 milioni da ripartire tra tutti i film italiani a colori proiettati nell'anno.

CORBI. Ritengo giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Calabrò. Si potrebbe ovviare a questo inconveniente sopprimendo nell'articolo 12, le parole « in bianco e nero ». Accadrebbe, altrimenti, che un film a colori, che può avere un valore artistico molto superiore ad un film in bianco e nero, non possa, invece, concorrere al premio. Si può comprendere che il film a colori abbia un premio maggiore, ma non l'ipotesi inversa.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Calabrò. Lo spirito del legislatore era di intendere qualsiasi film e non solamente i film in bianco e nero.

SELVAGGI. Rimane, in questo caso, il fatto che, mentre, sia per i film a colori sia per i film in bianco e nero, ci sono 5 premi da 25 milioni, il fondo di 300 milioni è solamente per i film a colori. Quindi, il bianco e nero non ha possibilità di andare al di là dell'ambito dei 5 premi.

Se noi mettiamo alla stessa stregua, agli effetti dei premi, tanto i film a colori quanto i film in bianco e nero e poi, a qualunque film a colori diamo un fondo di 300 milioni da ripartirsi in relazione al numero delle copie stampate in Italia, non abbiamo più una scelta di qualità per i film a colori. Mi pare che, in questo modo, si esageri.

Poiché sono stato presentatore dell'emendamento relativo al fondo di 300 milioni, proporrei di assegnare 100 milioni al fondo di qualità e 200 milioni al fondo dei film a colori.

ALICATA. Mi dispiace di non essere d'accordo con il collega Corbi. A mio parere, vi sono due motivi per i quali non possiamo mu-

tare la dizione dell'articolo 12. Prima di tutto perché l'articolo medesimo è già stato deliberato, e tornarvi sopra urta contro questioni di principio, così come la presentazione di articoli aggiuntivi va intesa con moderazione perché altrimenti, così non facendo, si potrebbe, posteriormente, modificare quanto già stabilito. In secondo luogo, a me pare che quando decidemmo sull'argomento, si affermò che una parte cospicua di questo fondo per i premi, sarebbe stata messa a disposizione del film a colori come incoraggiamento allo sviluppo di questa forma di produzione più moderna e tecnicamente più avanzata. Venne anche detto che, per questo, fra tutti i film a colori che si producono in un anno, sarebbero stati ripartiti 300 milioni, mentre venivano concessi 125 milioni ai film in bianco e nero che, evidentemente, essendo più numerosi dei film a colori, avrebbero dovuto essere in gara tra loro.

Modificando ora, ricadiamo in quel concetto della scelta qualitativa di tutti i film, per cui questi premi diventano un'altra forma di beneficio contro la quale la Commissione, in quella fase della discussione, si orientò negativamente.

È, quindi, per motivi di forma, a mia opinione pregiudiziali, ed anche per motivi sostanziali, che ritengo non debba essere mutato il testo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. A mio avviso, l'emendamento Calabrò è improponibile.

CALABRÒ. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

ALICATA. Come la Commissione ricorderà, venne a suo tempo accantonato, nel corso della discussione, l'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958. Al riguardo il mio punto di vista è il seguente: noi non vogliamo presentare in questo momento la proposta di trasformare l'articolo 28 in una serie di articoli aggiuntivi; però, non riteniamo assolutamente possibile che l'articolo 28 rimanga immutato. Il Governo ha presentato, o ha in via di presentazione, un disegno di legge sulla censura.

Come avremo occasione di dire in una dichiarazione di voto su questo disegno di legge, facciamo le più ampie riserve. Infatti, in tale disegno di legge è contenuto un articolo 8 che, evidentemente, risponde alla stessa preoccupazione da cui sono mosso in questo momento, nel trattare dell'articolo 28.

Io credo che noi dovremmo trasformare tale articolo 28 in modo da avvicinarsi alla formulazione dell'articolo 8 del nuovo disegno di legge governativo per stabilire, cioè, che, fino a quando non saranno approvate con apposita legge nuove norme, si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Alicata di ritirare la sua proposta; e ciò, in specie, dopo quanto l'onorevole rappresentante del Governo ha detto in risposta all'onorevole Lucifredi e, precisamente, che il presente disegno di legge riguarda soprattutto il problema tecnico e finanziario.

ALICATA. Abbiamo accantonato l'articolo 28 in quanto abbiamo sempre sostenuto lo stretto collegamento tra la questione delle provvidenze e quella della censura cinematografica. Abbiamo manifestato la massima buona volontà accontentandoci della contemporaneità della votazione del presente disegno di legge con la presentazione del disegno di legge sulla censura. Quest'ultimo non è stato ancora presentato. Potremmo, in queste condizioni, se volessimo essere rigorosi, dire che non possiamo approvare il disegno di legge che riguarda le norme tecniche ed economiche. Quello che noi ora proponiamo, è un compromesso fra le due posizioni nel senso che, prima di approvare questo disegno di legge, si dia atto che è in corso un mutamento nel processo di revisione dei film e si inserisca espressamente nella legge una riserva del genere.

In conseguenza di quanto esposto, presento, quindi, unitamente al collega Basso, il seguente emendamento come articolo 17-*bis*, sostitutivo dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958:

« L'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno emanate nuove norme per la revisione dei film si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo 28 della legge n. 958:

« Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernente il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione del film ».

Il Governo, nel presentare il disegno di legge n. 1946 ha lasciato inalterata tale norma. Invece, lo schema di disegno di legge sulla censura, approvato dal Consiglio dei ministri, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica, negli articoli dall'1

al 7 detta disposizioni sulla circolazione dei film. E l'articolo 8, specificatamente dice:

« Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923 ».

Il collega Alicata ha ricordato le ragioni per le quali venne accantonato il suddetto articolo 28. Successivamente, egli dichiarò che un qualsiasi schema di legge presentato alla Camera sulla censura, avrebbe dato alla sua parte la possibilità di votare la presente legge. Oggi egli presenta un emendamento che si richiama all'articolo 8 dello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente alla firma del Presidente della Repubblica.

ALICATA. L'onorevole relatore, invece di esprimere la sua opinione sul mio emendamento, ha presentato lui, la mia opinione. Ritengo, invece, che l'unico interprete della mia opinione dovrei essere io stesso. Vorrei, quindi, chiarire il mio concetto.

La questione, onorevoli colleghi, si pone in termini molto limpidi. Noi abbiamo discusso, non il solo progetto di legge governativo, ma tutta una serie di disegni e proposte di legge che erano davanti alla Commissione e, fra essi, la proposta di legge Alicata, Basso ed altri, la quale prevedeva una serie di articoli in cui si introducevano norme che si riferivano alla ammissione dei film.

Sulla materia si sono avute, in varie fasi, delle vivaci discussioni; ad un certo momento si decise di accantonare l'articolo 28 del disegno di legge n. 1946, intendendo, per articolo 28, evidentemente, tutto il complesso di articoli della proposta di legge Alicata, Basso ed altri riferentisi alla censura, sui quali allora noi non insistemmo.

La nostra posizione al riguardo è sempre stata la seguente: non vedevamo dissociate le questioni riflettenti la libertà di espressione, dalle questioni riguardanti le provvidenze economiche per i film. Siamo, quindi, giunti a dire che occorreva che vi fosse dinanzi al Parlamento un disegno di legge, presentato dal Governo, rispecchiante le norme costituzionali, dal quale risultasse, per lo meno, il collegamento fra le due questioni.

Quale è oggi, lo stato delle cose? Il Governo ha approvato uno schema di disegno di legge, ma esso non è — come noi avevamo chiesto — dinanzi al Parlamento, mentre siamo in una situazione politica particolare. Siamo, infatti, nel momento in cui la Camera chiude i suoi lavori per riprenderli dopo una consultazione elettorale di grande importanza che potrebbe anche provocare dei mutamenti nello schieramento politico del nostro Paese. Il fatto, quindi, che il Governo Segni, malgrado ogni sua volontà di rispettare gli impegni presi, non abbia ancora potuto investire il Parlamento, della questione, assume un carattere particolare.

Di fronte a tale situazione, siamo convinti sia indispensabile introdurre, nel disegno di legge che andiamo ad approvare, un concetto che, proprio per non tediare la Commissione, mi sono limitato ad esprimere nei termini più generali. In tal modo, noi non approviamo un articolo nel quale si dica che nulla è innovato per quanto riguarda la censura, ma ammettiamo, sancendolo nella legge, che le norme attualmente in vigore debbono essere mutate.

Vorrei ricordare ai colleghi che, nelle discussioni avute su questo problema, si era giunti anche da parte della maggioranza, a proporre l'approvazione di un ordine del giorno in cui si ammetteva che, entro un breve periodo di tempo, avrebbe dovuto essere approvato un disegno di legge sulla censura. In questo senso, anzi, vi era stato un certo impegno, poi superato dal fatto che si era deciso di accelerare i tempi così da avere la presentazione al Parlamento del disegno di legge medesimo.

Ritengo, in conseguenza di quanto esposto, che la nostra richiesta sia assolutamente giusta e rappresenti il minimo che possa venire da noi chiesto. Altrimenti, dovremmo ripiegare sulle vecchie formulazioni, a mio avviso, più avanzate; cioè, quelle già proposte dal Governo e da vari colleghi della maggioranza che comportavano, o un ordine del giorno, o un articolo aggiuntivo alla legge, nel quale si stabilisse che, entro tre o sei mesi, sarebbero state innovate le norme sulla censura.

In conseguenza di quanto esposto, ritengo che i colleghi non possano non aderire alla nostra proposta, che è la più generale possibile, proprio per trovare rapidamente il consenso della Commissione. Qualora su di essa non si giungesse ad un accordo, saremmo costretti — ripeto — a ripiegare su posizioni più rigide e precisamente ad aprire la discussione su un testo di articolo che si avvicini alle proposte ripetutamente da noi fatte e da me già prima indicate. Ricordo, infine, che la legge che andiamo ad approvare contiene all'ultimo articolo una formula per cui essa avrà vigore fino al 30 giugno 1959.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di dare nuovamente lettura dell'articolo 17-*bis* sostitutivo dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, proposto dall'onorevole Alicata.

PRESIDENTE. L'articolo proposto dice:

« Fino a quando non saranno emanate nuove norme per la revisione dei film si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore ».

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Propongo la dizione: « Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film fino a quando non saranno emanate nuove norme ». Cioè, lasciare l'articolo 28 della vecchia legge, ed inserire una aggiunta specificativa.

ALICATA. Sarei senz'altro d'accordo, purché si aggiungesse « in quanto compatibili ».

MANZINI. Vorrei fare due dichiarazioni. La prima si riferisce al precedente emendamento dell'onorevole Lucifredi che suggeriva di aggiungere la idoneità « morale » tra i requisiti del film. A mio avviso, tale emendamento poteva essere sostenuto. Perché, infatti, quando si parla del minimo indispensabile si arriva proprio a toccare il limite per così dire penale, che è già contemplato nel meccanismo attuale. Tuttavia, io stesso mi sono astenuto da questa pressione, appunto per non interferire nella legge, che è a carattere essenzialmente tecnico-finanziario, trattandosi, appunto, di una materia che deve essere esclusa dallo strumento di legge che stiamo approvando. D'altra parte, le pressioni che sono state sollevate, durante la discussione, dall'opposizione, ritengo abbiano avuto pieno accoglimento, per lo meno formale, con la presentazione, da parte del Governo e l'approvazione in sede di Consiglio dei Ministri, di un apposito disegno di legge sulla censura. Che, poi, il disegno di legge in parola non sia ancora giunto alla Camera è una pura questione di tempo. Resta sempre il fatto che, ormai, l'intera opinione pubblica ne è stata investita e l'impegno assunto è così preciso da parte del Governo, che non mi pare possa comunque lasciar adito a stati d'animo o perplessità.

Ora, quello che viene proposto dall'altra parte politica è implicito. Si capisce, infatti, che le norme restano in vigore fino a quando non siano sostituite da altre. D'altra parte, ciò è vincolativo, anche perché lascia pensare che vi è una implicita riserva, non espressa nella legge, che deve, poi, avere successivi sviluppi discussi in altra sede.

Penso, pertanto, che le preoccupazioni degli onorevoli Basso e Alicata non aggiungano nulla alla questione. Se, poi, non venissero queste nuove norme, non è che essi avrebbero in mano uno strumento particolare o di maggior garanzia con la norma che propongono. Trovo, quindi, più logica, a questo riguardo, la formulazione di un adeguato ordine del giorno.

Pregherei, pertanto, l'onorevole Alicata di non insistere su questo punto, in quanto ciò che egli ha raggiunto nel prosieguo di questa discussione — la presentazione cioè di un progetto di legge sul riordinamento delle norme di revisione — conta molto di più di quanto non voglia dire, oggi, lo stesso onorevole Alicata, con l'inserimento di questa norma.

ROMUALDI. Vorrei chiarire subito che, data la presentazione di questo nuovo disegno di legge, ritengo perfettamente inutile insistere nel proporre norme relative alla censura e, quindi, ritiro il mio emendamento già da tempo presentato e che era del seguente tenore:

Aggiungere il seguente articolo 17-bis:

« La Commissione di primo grado (attualmente composta da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, da un magistrato e da un rappresentante del Ministero dell'interno), nonché la Commissione di secondo grado (attualmente composta dal Sottosegretario di Stato allo spettacolo, da un magistrato e da un rappresentante del Ministero dell'interno), sono integrate da un rappresentante dei produttori cinematografici e da un rappresentante degli autori cinematografici, designati dalle rispettive categorie professionali.

Le predette Commissioni debbono comunicare le loro decisioni:

a) entro 15 giorni dalla consegna del film per la visione;

b) per iscritto;

c) sufficientemente motivate.

La concessione del nulla osta è irrevocabile e la circolazione del film munito di nulla osta, è assicurata, salvo intervento contrario dell'autorità giudiziaria.

Il nulla osta alla presentazione in pubblico in Italia vale anche per l'esportazione ».

Vorrei, però, precisare che mi sembra, avendo noi parlato ampiamente del problema della censura, che ignorarlo sarebbe non conforme a quella che dovrebbe essere la lealtà con la quale siamo arrivati in fondo a questo provvedimento di legge, attraverso molteplici

ostacoli, restando nessuno contento di quello che ha potuto realizzare.

Quindi, la proposta dell'onorevole Semeraro mi sembra la più idonea, appunto perché di contenimento. Ed io sarei del parere che, ripetendo la formula precedente, si dovesse aggiungere la parola « compatibili », il che metterebbe tutti d'accordo e dimostrerebbe che non ci siamo voluti sottrarre a questo problema, ma che lo affronteremo al momento più opportuno.

CAIATI. Debbo manifestare le mie perplessità per questo emendamento, sia per quanto riguarda la parte sostanziale, sia per quella formale. Neppure accettando l'emendamento così emendato, mi pare che noi risolviamo il problema. D'altra parte, quel « compatibili fino a quando, ecc. », è pleonastico, perché la questione è, già di per sé, evidente, ed è — per quel minimo di esperienza che abbiamo fatta nel campo legislativo — implicita nella stessa vecchia dizione: « Nulla è innovato... ». Ciò, naturalmente, fino a quando non intervenga un nuovo atto legislativo.

D'altra parte, anche una certa frase che è nell'articolo 8 dello schema di disegno approvato dal Consiglio dei ministri, non può certo essere inserita nell'articolo 28, per un'altra considerazione: perché il richiamo è fatto sulla base di tutta una precedente articolazione contenuta negli articoli 6, 7, 5, 4. Se noi vogliamo approvare qualche cosa di nuovo lo dobbiamo dire, ma noi non possiamo, per giustificare il nostro intendimento, dichiarare che il resto delle disposizioni è contenuto nello schema del disegno di legge che il Governo ha fatto approvare dal Consiglio dei ministri !

Infatti, sino a che non interverrà l'approvazione delle Camere, tale progetto di disegno di legge non rimane che una stesura di uno schema che il Governo presenta e sul quale le Camere stesse saranno chiamate a discutere.

E, qui, devo fare appello alla maturità politica dell'onorevole collega Alicata che apprezzo, conoscendoci noi assai bene per essere, per così dire, cresciuti insieme, negli stessi luoghi, ed essere andati persino a scuola insieme ! Vorrei proprio chiedere all'onorevole Alicata a che cosa servirebbe mai una norma, che costituisca soltanto un fatto formale e non sostanziale. A che cosa servirebbe questo emendamento ? Perché, se è sostanziale, allora, evidentemente, il fatto di esserci allo stato attuale un disegno di legge, sia pure con la sola approvazione finora del Consiglio dei ministri, attesta che l'impegno che il Governo aveva preso, a suo tempo, di presentare alle Camere un provvedimento del genere che riguardasse specificamente la materia della censura, è stato mantenuto, salvo le possibilità di tempo per renderlo operante. Al riguardo, poi, siamo tutti impegnati in questo momento, voi e noi, e lo sappiamo bene !

Per quanto riguarda l'articolo 28, a parte la considerazione che non si può in questo momento inserire una norma del genere, io ritengo che, farlo, significherebbe introdurre di soppiatto un concetto, senza in fondo affrontare un problema così vasto che voi della sinistra avevate accettato in linea di principio come tregua, e che andrà discusso largamente alla Camera.

ALICATA. Qui, si continuano a dire cose non esatte ! Noi non abbiamo, prima di tutto, accettato niente, e non tentiamo di fare nessuna cosa di soppiatto, perché abbiamo proseguito nella discussione dicendo che si continuava a discutere la legge in esame se si accantonava quel punto. Ora è giunto il momento di discuterne, di affrontare la discussione intorno al problema e, quindi, all'articolo relativo alla censura. Pertanto, non c'è da parte nostra alcun tentativo del genere !

Se l'onorevole Lucifredi ha ritenuto poc'anzi, come membro della maggioranza governativa, di ritirare quel suo emendamento, questo è un emendamento ed una cosa che riguarda appunto l'appartenenza dell'onorevole Lucifredi alla maggioranza governativa e che non riguarda affatto l'opposizione.

Devo aggiungere che, nella sostanza, le due cose erano — e lo abbiamo sempre detto — profondamente differenti, perché si trattava, nel caso dell'onorevole Lucifredi, di non trattare una certa questione ed egli ha spiegato bene quale: intendeva riferirsi non alle revisioni dei film, ma a subordinare la concessione di aiuti economici a certi valori morali. Quindi, il suo punto di vista rientrava perfettamente nel disegno di legge. Dirmi adesso di seguire l'esempio del collega Lucifredi, non ha, quindi, alcun senso, sia per la diversa posizione in Parlamento fra noi e sia proprio per la questione che è diversa nella sostanza.

Quindi, concludendo, affermo che non facciamo nulla di soppiatto, e non mutiamo affatto di posizione ! Perché — ripeto — il dire che noi volevamo che le due discussioni fossero concatenate, aveva per noi altro senso. Perché, onorevoli colleghi, ci sono in questa legge delle norme, secondo noi, molto gravi, per cui non siamo d'accordo sulla legge medesima. Questioni molto gravi e che diventano,

però, ancor più gravi nella carenza di una legge costituzionale sulla censura. Quindi, noi non possiamo, in questo momento, approvare questa legge, se non si afferma, per lo meno, che occorre assolutamente provvedere alla revisione delle attuali norme sulla censura. Anche se un disegno di legge è stato elaborato, questo richiamo servirebbe ad una applicazione più discreta delle attuali norme sulla censura, ispirandosi appunto ai mutamenti che in queste nuove norme verranno fatti. L'onorevole Calabrò propone di inserire per lo meno il termine « sostituite ». Io non chiedo questo, ma che, pur nei limiti del vecchio regolamento, si cerchi di moderare i termini. Vi sono, poi, altre questioni sulle quali non insisto: che una volta dato il visto di censura — diceva l'onorevole Calabrò — questo sia irrevocabile; introducendo, così, nella prassi di questi organismi che provvedono alla censura alcuni concetti che sono ormai acquisiti.

Questo è lo spirito del mio emendamento. E, ripeto, non c'è niente di soppiatto; è la volontà di introdurre norme necessarie che non vi sono. Esprimiamo, quindi, una posizione molto limpida. Io, per questo, sono grato all'onorevole Semeraro, come relatore, di essersi dimostrato sensibile alla questione. E sono disposto a modificare il mio emendamento sulla base del mio e dell'emendamento da lui suggerito.

PRESIDENTE. A questo punto, devo fare due precisazioni: prima di tutto avvertire che, tutti gli articoli sostitutivi o modificativi del testo dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono considerati come articolo 17-*bis* e che, se verranno eventualmente approvati, assumeranno, però, il numero di articolo 17, in quanto l'originario articolo 17 del disegno di legge n. 1946 è stato — come gli onorevoli Commissari ricorderanno — respinto con votazione a scrutinio segreto.

Inoltre, comunico che è stato presentato dall'onorevole Calabrò un articolo sostitutivo dell'articolo 28 della legge n. 958. Ne do lettura:

« Alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film sono introdotte le innovazioni di cui ai seguenti comma.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379, per la concessione del nulla osta alle pellicole cinematografiche, dovranno essere notificate alle ditte richiedenti entro un termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative, anche se parzialmente, dovranno essere comunicate per iscritto alle ditte richiedenti ed opportunamente motivate.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere in alcun caso revocato ».

BERLOFFA. Tenendo a chiarire ogni termine della questione, gradirei chiedere all'onorevole Alicata qual'è il motivo, e soprattutto a che cosa si riferisce la dizione « in quanto compatibili » contenuta nel suo emendamento.

ALICATA. Abbiamo di fronte a noi un *iter* del nuovo progetto di legge di revisione delle norme della censura che certamente sarà molto lungo, perché prima vi sarà l'elaborazione del testo da parte delle due Camere, poi come per tutte le altre leggi, si dovrà elaborare un regolamento. E, a questo proposito, lo stesso schema dice: « fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari si applicheranno le norme della legge del 1923 ». Abbiamo, quindi, davanti a noi, un periodo abbastanza lungo, prima di avere una nuova legge definitiva. La modificazione che proponiamo è questa: noi riteniamo — e abbiamo sempre ritenuto — che le norme e il regolamento contenuti nelle leggi del 1923 e del 1931 fossero incompatibili, non soltanto con la Costituzione, ma anche, nella pratica, con una effettiva applicazione della legge attuale di protezione della cinematografia, perché tutto il meccanismo della censura che si veniva ad aggiungere — per la concessione dei premi, la formazione dei comitati, ecc. — complicava molto le cose, ed è stato, questo, motivo di perdita di tempo e, non ultima causa della crisi economica del nostro cinema. Allora, noi, in attesa di stabilire un altro procedimento di censura, sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda la forma, diciamo: rimangono in vigore le vecchie disposizioni in quante esse siano compatibili con la applicazione di questa legge che noi siamo andati ad approvare. E questo come stimolo alla maggiore rapidità nella procedura, alla eliminazione di arbitrî, alla fissazione di termini più precisi, materia che, ormai, si è entrati, tutti, nella convinzione che è necessario modificare. Alcune questioni di procedura, infatti, sono già state mo-

dificate dalla I Commissione del Senato; altre, ricordando la esigenza di una maggiore rapidità di procedura, sono state trascritte nel disegno governativo sulla censura. C'è, pertanto, qualche norma, nella vecchia legge, che si rileva incompatibile con la cosidetta applicazione di queste stesse disposizioni economiche oggi in approvazione. E quindi « in quanto compatibili » con queste ultime, si continueranno ad applicare quelle leggi. Ma appunto quel « compatibili » deve servire di stimolo ad evitare i precedenti errori.

D'altra parte, dico esplicitamente che, per quanto questo possa essere o sembrare ingenuo, il precisare in questa legge che dovranno essere emanate nuove norme per la revisione dei film, è affermazione cui noi teniamo moltissimo. E ci teniamo tanto più per il fatto che, fino a questo momento, i termini dell'accordo per la presentazione del nuovo disegno di legge non sono stati perfezionati, tanto che questo disegno di legge non è ancora davanti al Parlamento.

PRESIDENTE. Sono in questo momento informato che è in corso in aula una votazione a scrutinio segreto. Ritengo, quindi, opportuno sospendere per trenta minuti la seduta. La seduta medesima riprenderà alle 12,40.

(*La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,40*).

PRESIDENTE. Ella, onorevole Alicata, mantiene sempre il suo emendamento? Ritiene superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Semeraro?

ALICATA. Sarei d'accordo di accettare la formula suggerita dall'onorevole Semeraro, se essa fosse la seguente:

« Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film in quanto compatibili con la presente legge, fino a quando non saranno emanate nuove norme per la revisione dei film ».

SELVAGGI. Se mettiamo « in quanto compatibili » con la presente legge, abbiamo un punto di riferimento e, indubbiamente, come spirito, e anche in qualche dettaglio, questo disegno di legge ha qualcosa di innovato. Quindi, c'è un termine di riferimento ed una logica che hanno esattamente sodisfatto il concetto di attesa.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cervone ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Alicata-Basso. Dopo le parole « in quanto compatibili » aggiungere le parole: « con la presente legge ».

CORBI. Se si dice che nulla è innovato in quanto compatibile con la presente legge, noi non diciamo niente che a noi interessi perché si intenderebbe in quanto compatibile con le provvidenze economiche che noi abbiamo stabilito nella presente legge. Infatti, abbiamo detto che questa legge, così come è, nelle intenzioni del Governo, voleva affrontare soltanto problemi tecnici ed economici dell'industria cinematografica. A noi, invece, interessano ben altre questioni. Quindi, non solo è assolutamente pleonastica quella dizione, ma è anche in contrasto, perché si dice che debbono essere compatibili i nulla osta con le provvidenze economiche.

Invece, la compatibilità deve essere con le norme della Costituzione. Ora, dicendo « con la presente legge », veramente prescriveremmo una norma che non ha alcuna ragione di essere, ed è senza senso in quanto afferma una compatibilità con norme già approvate. Il che non potrebbe essere altrimenti!

SELVAGGI. Non sono d'accordo. In questa legge non si contiene solo il problema economico e finanziario, ma anche altre questioni!

CORBI. Anche quelle cui ella si riferisce, onorevole Selvaggi, stabiliscono, pur sempre, provvidenze.

SELVAGGI. L'articolo 8 del disegno di legge che il Governo ha presentato dice in sostanza « in quanto compatibili con la stessa legge vigente, in attesa del regolamento di esecuzione della nuova legge ». Quindi, o diventa pleonastico il dire « in quanto compatibili », o si deve trovare un loro termine di paragone. Ed allora ritengo sia più che sufficiente dire: nulla è innovato fino a quando non entreranno in vigore le norme che verranno approvate.

CORBI. Ma allora, se vogliano essere espliciti, diciamo: con le norme costituzionali.

SELVAGGI. La formula, insomma, dovrebbe essere questa: « Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film fino a quando non saranno emanate nuove norme per la revisione dei film ». È logico che la legge nuova abroga le norme precedenti!

ALICATA. Io osservo che veramente non riusciamo ad intenderci! Il problema è questo: noi abbiamo sempre sostenuto che queste norme di protezione economica dei film non potevano avere, e non avevano, per noi, senso alcuno, se non fossero state accompagnate da una revisione delle vigenti norme sulla censura che noi consideriamo contrarie alla Costituzione. Questa è sempre stata

la nostra posizione. Nel corso delle vicende di questa legge, si è venuti ad una elaborazione di un disegno di legge governativo, il quale, nel merito, noi non sappiamo come risulterà, se sarà, cioè, idoneo allo scopo. Io credo, comunque, che la Camera non potrà approvare un progetto non costituzionale, o per lo meno dovrebbe cercare di non farlo. Però, questo disegno di legge è ancora, onorevoli colleghi, nel campo delle buone intenzioni, perché una cosa sono gli impegni e le assicurazioni, ed un'altra il fatto che di non sapere in questo momento quando, e se, esso sarà presentato alla Camera, e, in ogni caso, se ci saranno innovazioni tali che — per esempio, un nuovo Governo potrebbe nascere in conseguenza di queste ormai prossime elezioni e potrebbe domani, o emendare, od anche non presentare il disegno di legge — oggi non possiamo prevedere. Ora, una norma di questo genere inserita nel testo di legge che stiamo approvando a noi serve fondamentalmente a due fini: prima di tutto affermare che alcune delle norme in vigore non sono compatibili, e non hanno alcuna possibilità di continuare a sussistere; in secondo luogo, stimolare la emanazione delle nuove norme sostitutive.

Pertanto, o modifichiamo questo articolo 28 o tutta la battaglia che abbiamo sostenuta per legare queste modifiche previste dalla legge in approvazione alla revisione della censura, non sarà servita a niente. Se così fosse, noi diciamo allora che bisogna discutere anche gli articoli 31 e 32 della nostra proposta di legge ed insisteremmo perché la discussione avvenga. Questo è quanto pensiamo. Ci si dirà di non essere d'accordo con voi, ma non si potrà dire che non siamo stati chiari!

VISCHIA. Abbiamo capito perfettamente cosa desidera l'onorevole Alicata. Per noi, il problema è solo di tecnica legislativa. Mettere in una legge: « nulla è innovato per quanto si riferisce alla revisione, ecc. » è sufficiente ed è inutile aggiungere altro a questo. Quando si indicano delle norme di questo genere? Tutte le volte che la legge dispone materia già trattata da altra legge e possa apparire contraddittoria la nuova disposizione.

ALICATA. Allora noi possiamo stabilire in questo articolo ciò che abbiamo stabilito nell'articolo 32, cioè, chiarire che le attuali norme resteranno in vigore fino ad un determinato termine che fisseremo.

VISCHIA. Perché dobbiamo fare ricorso ad una formula assolutamente eccezionale? Voi discutete su un argomento che non trova opposizione da parte nostra. Il Governo si è assunto l'impegno di portare davanti alle due Camere il disegno di legge da voi richiesto, che, poi, si vedrà quale potrà essere nella sostanza. Se, quindi, questa nuova legge modificherà automaticamente le norme che stiamo varando, la nuova legge si aggiungerà a questa che regola la materia economica; se ciò non sarà, come da vostro desiderio, la legge verrà fatta lo stesso. Io non faccio una questione di politica o di indirizzo; io dico che, qui, noi vogliamo complicare le cose e che è un gravissimo errore fare leggi e dire che esse dureranno tre anni o un mese. Le leggi, invece si devono fare senza termini; poi, quando giunge un certo momento in cui esse non rispondono più alle necessità, ai bisogni, alle istanze del paese, o il cittadino o il legislatore, prenderanno l'iniziativa per modificarle.

ALICATA. Allora stando così le cose, noi prendiamo l'iniziativa e chiediamo che si discuta sugli articoli 31, 32 e 33 della nostra proposta di legge.

Non accetteremo mai di votare una legge in cui è scritto, come qui nell'articolo 28, che nulla è innovato e che, pertanto, si applicano disposizioni che, per noi, sono contro la Costituzione. Non ci prendiamo questa responsabilità!

VISCHIA. Ma allora abroghiamo tutto l'articolo 28!

Ne faccio formale proposta.

SELVAGGI. Mi pare che siamo arrivati a due estremi che, ad un certo momento, diventino difficilmente conciliabili. I termini del problema sono perfettamente chiari. La mia preoccupazione è una sola: inserire parole che non abbiano un significato. Quindi, se si mette: « in quanto compatibili », a mio avviso occorrerebbe un termine di paragone, e questo per me è la presente legge e quella del 1923. Poiché, fino ad oggi, quest'ultima non ha subìto modifiche, essa rappresenta il termine di paragone. Quindi, io abolirei « nulla è innovato » e mi limiterei a « restano in vigore in quanto applicabili quelle precedenti e fino alla emanazione di nuove norme, ecc. ».

Eliminerei, quindi, quelle parole; in questo caso, vi sarebbe certamente un termine concreto di paragone.

VISCHIA. Una norma siffatta è pericolosissima. Infatti, come si può lasciare in una legge un richiamo per cui le norme relative alla censura, in quanto applicabili, rimangono quelle che sono? Le norme esistenti sono, infatti, sempre applicabili! Quindi, insisto sulla mia proposta di abrogazione dell'intero articolo, e, ritengo che questa sia la soluzione migliore.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Mi rendo conto dei motivi che hanno indotto vari membri della Commissione ad opporsi al mantenimento dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo attuale. Si vuole, in sostanza, evitare un richiamo esplicito a norme che tutti noi desideriamo vedere modificate e che il Consiglio dei ministri ha esplicitamente proposto di abrogare col disegno di legge approvato in una delle sue ultime riunioni.

L'inserimento della formula aggiuntiva: « in quanto compatibili » suggerito dall'onorevole Selvaggi è stato largamente praticato nella legislazione del dopoguerra. Nel caso in esame, però, sono convinto che essa creerebbe gravi difficoltà agli organi preposti alla censura perché mancano precisi punti di riferimento. Non ritengo, infatti, che i detti organi possano riferirsi all'articolo 21 della Costituzione, soprattutto quando il Parlamento ha in corso di studio i provvedimenti destinati a rendere operanti i principî contenuti in quell'articolo.

La proposta dell'onorevole Alicata di stabilire un termine di validità dell'articolo 28 è accettabile anche perché la Commissione ha approvato nella precedente seduta un termine per la durata in vigore dell'intera legge; vedrei, però, con maggiore favore, la presentazione di un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a provvedere entro una data determinata.

La proposta di sopprimere l'articolo, presentata dall'onorevole Vischia, è formalmente giusta perché la disposizione è praticamente superflua: le norme precedenti, infatti, resterebbero in vigore anche se l'articolo non esistesse. La soppressione servirebbe ad evitare quella conferma esplicita delle leggi precedenti alla quale ho fatto cenno poc'anzi.

Pure essendo propenso a questa ultima soluzione, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati, pertanto, presentati, oltre all'emendamento Alicata anche: un emendamento soppressivo dell'articolo 28 della legge n. 958 dall'onorevole Vischia; un emendamento sostitutivo totale dall'onorevole Calabrò; ed altro emendamento sostitutivo dall'onorevole Natta di cui do lettura:

« Le attuali disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film hanno vigore fino al 30 settembre 1956 »

Altro emendamento è stato, infine, presentato dall'onorevole Selvaggi:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

Su tutti gli emendamenti prevale quello dell'onorevole Vischia che tende ad eliminare l'intero articolo 28.

ALICATA. L'emendamento dell'onorevole Vischia non ha alcun senso, e spiego subito il perché. Quando fu approvata la legge del 1949 fu sollevata, anche in quella sede e in quella occasione, la questione della censura. E la conclusione fu che, per quanto riguardava le norme sulla censura, nulla era innovato. Noi stiamo discutendo un disegno di legge governativo, il quale non ha nemmeno riportato questo articolo. Perché, infatti, in questo caso, tacitamente si diceva che « nulla è innovato ». Se noi sopprimiamo tale formula, cosa significa? Semplicemente che rimangono in vigore le vecchie disposizioni di legge. Allora, se vogliamo proprio prenderci in giro a vicenda diciamolo chiaramente! Infatti, così facendo, il problema resta!

VISCHIA. Il problema certamente rimane; ma anche questo, torno a ripeterlo, non cambia nulla. Io sono sempre contrario all'inserimento di un termine!

NATTA. Siamo in presenza di questo fatto: da anni c'è l'esigenza di una nuova regolamentazione della censura. Abbiamo lungamente parlato nel corso della discussione di questa legge sulla necessità di affrontare il problema; e voi stessi questa esigenza l'avete riconosciuta. Siamo in presenza di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri e che deve essere presentato alla Camera. Io credo che questo sia, quindi, proprio il caso di porre un termine preciso, affinché non si eluda, ancora una volta, una necessità riconosciuta da tutti. Ecco perché è logico affermare che entro un determinato termine il problema dovrà essere risolto. Altrimenti tutto quello che abbiamo discusso in questi mesi finisce per essere una presa in giro reciproca! A me sembra, quindi, assolutamente necessario porre, oggi, un termine, sia, questo, il 30 settembre o il 15 ottobre o, comunque, sempre un margine di tempo sufficiente affinché il Parlamento affronti il problema e lo risolva. Altrimenti non ha alcun senso tutta la discussione che abbiamo fatto e quanto lo

stesso Governo è arrivato a proporre in materia.

VISCHIA. Proporrei di votare all'unanimità un ordine del giorno.

CORBI. Io aderirei alla proposta dell'onorevole Vischia se si volesse trasformare in un ordine del giorno l'emendamento proposto dall'onorevole Natta.

ALICATA. Se noi votassimo un ordine del giorno di questo genere dovremmo specificare in esso un termine preciso, altrimenti non servirebbe a nulla.

VISCHIA. Ritengo che, data la questione, un articolo avrà l'identico valore di un ordine del giorno. Noi siamo tutti d'accordo nel volere che sia regolata la materia della censura. Quindi, invochiamo che il Governo e Parlamento approvino il più rapidamente che sia possibile il nuovo regolamento sulla censura. Se volete dire che questo è anche conforme alla Carta costituzionale, si può specificarlo. Con ciò, noi ci siamo resi conto della vostra posizione; ma non metteteci nella condizione di approvare leggi che tecnicamente sono mal fatte!

Nel votare un ordine del giorno siffatto, non abbiamo bisogno di mettere alcun termine che, tra l'altro, non potrebbe impegnare il Senato?

ALICATA. Non vedo perché sia contrario alla tecnica legislativa un emendamento come quello suggerito dall'onorevole Natta che dice: « Rimangono in vigore fino alla emanazione delle nuove norme sulla censura e comunque entro il tal termine, ecc. ».

NATTA. L'ordine del giorno è un appello alla buona volontà; invece, il sancire che le disposizioni attuali scadono è qualcosa di più!

BASSO. Mi spiace che le condizioni di salute mi abbiano tenuto per un certo tempo lontano dai lavori della Commissione, per cui mi trovo, oggi, in una certa difficoltà. A mio parere, per verità, da tempo avrei pensato di sospendere la discussione in questa sede. I colleghi della mia parte, tuttavia, hanno creduto, ad un certo momento, di accettare una disgiunzione; ma io avrei voluto la rimessione in aula, collegando questa discussione con quella sull'altro disegno di legge sulla censura. Comunque, ho appreso che quest'ultimo è alla firma del Presidente della Repubblica e che, quindi, il Governo ha provveduto a quanto doveva. Però, sappiamo anche, per esperienza, ormai decennale, che certe cose dipendono in parte dalla buona volontà del Governo, il quale, non sempre, può riunire la maggioranza necessaria per approvare o meno. Quindi, dal fatto che attualmente questo disegno di legge sia alla firma del Presidente della Repubblica, io posso arguire che sarà senz'altro presentato. D'altra parte, non possiamo costringere la Camera a discutere un disegno di legge. Ritengo, pertanto, che l'unico modo per avere la certezza di non trovarci domani delusi, sia di accettare la proposta Natta di fissare un termine. Penso che si potrebbe stabilire il 31 dicembre 1956, entro il quale la nuova legge sulla censura dovrà essere varata. Se ci si dice che è questo un termine troppo lontano, allora, davvero, nasce il sospetto che non si voglia fare questa legge. Sull'ordine del giorno siamo tutti d'accordo, ma esso può e non può valere! Dobbiamo, invece, avere una assicurazione precisa; sapere, cioè, che questa censura, che il Governo ha riconosciuto basarsi su una legge contraria alla Costituzione — e non sappiamo ancora cosa ne dirà la Corte Costituzionale, ma spero proprio che affermerà che quelle vecchie norme sono abolite! — sarà riesaminata e corretta. Dobbiamo, quindi, fissare un termine che sia abbastanza breve, affinché le precedenti norme siano sostituite da nuove, e sia abbastanza ampio per consentire al Parlamento di approvarle. Ritengo, in sostanza, che, se aggiungiamo tre mesi alla proposta Natta, si possa esser tutti concordi, non essendovi altre difficoltà.

SELVAGGI. Insisto sul mio emendamento che è identico a quello dell'onorevole Natta, tranne che io ho posto la data addirittura al 31 dicembre 1957. E dichiaro che il problema ha, per me, un valore morale. Se è stato presentato questo disegno di legge dopo impegni assunti o quanto meno comunicati, qui, dall'onorevole rappresentante del Governo e si intende mantenere questo impegno, allora che siano tre mesi prima o tre mesi dopo, la questione non ha importanza! Interessante, però, è che venga stabilito un termine, perché se qui si dice « nessun termine », mi consenta la maggioranza di dire che evidentemente non c'è alcuna buona intenzione di risolvere il problema. Ora, esso è troppo serio, perché possa essere rimandato. Ecco perché io arrivo anche al 31 dicembre 1957, ma che questo rimanga un impegno decisivo!

MANZINI. Io suggerisco di accogliere la proposta dell'onorevole Selvaggi, sotto forma, però, di ordine del giorno. Infatti, quando si parla di termine, io credo che anche l'ordine del giorno abbia un valore!

Sono, quindi, favorevole ad un ordine del giorno votato all'unanimità che stabilisca, come termine, il 31 dicembre 1957.

BASSO. In effetti, però, sappiamo bene che conta più un articolo di legge approvato con un solo voto di maggioranza, che non dieci ordini del giorno!

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata si associa all'emendamento dell'onorevole Natta e ritira il proprio emendamento. Possiamo allora cercare di raggiungere un accordo sulla data.

ALICATA. Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo punto, per il quale ho ritirato il mio emendamento e mi sono associato a quello del collega, onorevole Natta. Mi sembra che, sia l'intervento dell'onorevole Basso che quello dell'onorevole Selvaggi, abbiano posto a fuoco il problema. Oramai, dopo tanta discussione e dopo aver abbinato l'argomento alla mia proposta, dobbiamo considerare una cosa seria, dal punto di vista politico e morale, il fatto che non solo il Governo, ma anche la maggioranza vogliono revisionare le norme sulla censura. E noi pensiamo che, essendoci una Corte costituzionale in funzione, quale che sia il punto di partenza di questo disegno di legge, necessariamente, poi, la legge dovrà essere strutturata conformemente ai principî della Costituzione. Se questo impegno morale e politico è serio, voi dovete accettare un termine ragionevole, entro cui, noi tutti, dobbiamo considerare che non è più possibile ritenere in vigore le attuali disposizioni. Altrimenti, saremmo di fronte, con questo comunicato che è stato diramato ai giornali, ad un assolvimento solamente formale dell'impegno. E permarrebbe, per noi, l'impossibilità morale di dare il nostro voto alle provvidenze economiche, senza nessuna garanzia per quanto riguarda il problema della censura.

Voglio dire che il vostro rifiuto, dopo le argomentazioni degli onorevoli Basso e Selvaggi, porrebbe la questione in termini tali da significare una manifestazione di volontà di tenere aperto questo problema, e di non voler dare una soluzione adeguata. Quindi, significherebbe annullare quel minimo di senso che può avere il fatto di avere il Governo elaborato, in sede di Consiglio dei Ministri, un disegno di legge, quando, poi, la maggioranza voglia prendere la posizione che voi ora prendereste.

Concludendo io vi dico: mettiamoci d'accordo sulla formazione di un termine ragionevole di tempo. Certamente quello suggerito dall'onorevole Natta è troppo vicino, ma un termine va inserito. Mettiamoci dunque d'accordo ed approviamolo in un articolo da inserirsi nel disegno di legge.

CAIATI. Circa l'emendamento suggerito dall'onorevole Selvaggi, mi pare che esso tenga conto anche di quelle che sono le possibilità di lavoro nel tempo, soprattutto se si ripeterà una discussione nei modi e nei termini in cui si è svolta quella di questa legge. Ora, se accettiamo come termine il 31 dicembre 1957, non credo si sia lontani dalla realtà e si dia la dimostrazione di non voler fare questa legge sulla censura, la quale, tra l'altro, potrà avere anche più degli otto articoli presentati dal Governo nel suo schema di disegno di legge. Si tratterebbe, in sostanza, di essere più lontani di dodici mesi.

BASSO. Propongo il 30 giugno 1957.

ALICATA. Ritengo che l'onorevole rappresentante del Governo accetti la data ragionevole del 30 giugno 1957.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Debbo precisare quello che ho detto all'inizio della discussione dell'articolo 28. Pregai, allora, l'onorevole Alicata di ritirare l'emendamento, per una certa considerazione verso l'onorevole Lucifredi il quale, pregato dal relatore e dal Governo aveva, in analogia, rinunciato al suo emendamento. Al punto in cui siamo arrivati, il Governo farà le sue dichiarazioni. Io quale relatore, sarei favorevole a mantenere l'articolo 28. Tuttavia, dopo gli interventi degli onorevoli colleghi della minoranza e della maggioranza, non posso che ripiegare a mia volta, con tutte le perplessità che provo, e pronunciarmi favorevolmente all'emendamento dell'onorevole Selvaggi che propone di stabilire il termine alla fine del 1957.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ha già dimostrato il suo fermo intendimento di dar corso al disegno di legge, già elaborato, sulla censura e di sottoporlo quanto prima all'esame del Parlamento; non ho, perciò, motivo di oppormi alla fissazione di un termine per la validità dell'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

In merito alla data di scadenza, faccio rilevare che è tuttora in corso al Parlamento l'esame del bilancio e che molte altre leggi attendono di essere portate in discussione; non è escluso, d'altra parte, che nel frattempo sia necessario legiferare su materie più pressanti di quella della censura teatrale e cinematografica. Sono, pertanto, favorevole al termine proposto dall'onorevole Selvaggi, cioè il 31 dicembre 1957, anche se posso assicurare

che il Governo farà ogni sforzo perché la questione sia definita prima, come è desiderio di tutti.

PRESIDENTE. Il testo suggerito dall'onorevole Selvaggi è il seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

L'emendamento dell'onorevole Natta propone il 31 dicembre 1956 e quello dell'onorevole Basso il 30 giugno 1957.

ALICATA. Noi vorremmo ancora insistere, per il termine del 30 giugno 1957, data che ci sembra più opportuna. Infatti, onorevole Brusasca, facciamo un ragionamento pratico: questa legge, noi tutti, la consideriamo urgente. Noi ci possiamo trovare — ed io me lo auguro, anzi vorrei dire esprimo quasi la certezza — davanti al fatto che si avrà un dettato della Corte costituzionale che, molto probabilmente, riconoscerà nulle tutte le leggi emanate prima della Costituzione, se in contrasto con la Costituzione medesima. Quindi, la *vacatio legis* ci sarà in tal caso sulla base di questo fatto. Perciò, è di interesse del Governo e di coloro che sono convinti della esigenza assoluta di avere norme sostitutive, che queste vengano fatte rapidamente. D'altra parte, quando si ha davanti a noi tutto l'autunno ed il successivo inverno per la discussione al Senato e alla Camera — non so quale ramo del Parlamento sceglierà il Governo per l'*iter* della nuova legge — e, dopo, l'altro ramo del Parlamento avrà a disposizione almeno quattro o cinque mesi per poter deliberare, io credo che il periodo sia del tutto sufficiente e non vi sia alcuna preoccupazione per nessuno. Infine, metteremmo un termine in corrispondenza con l'esercizio finanziario: cioè il 30 giugno 1957.

Arrivati a questo punto, potremmo votare all'unanimità su una formula di questo genere.

SELVAGGI. Credo di essere stato molto esplicito nell'avere richiamato, almeno quello che da parte mia ritengo un dovere di carattere morale. Mi pare che, a sua volta, il Governo sia stato molto esplicito nel dichiarare che vuole arrivare alla conclusione. Ci dobbiamo, però, anche mettere nella condizione di possibilità concreta, di farlo, proprio in funzione dell'*iter* che il provvedimento potrà seguire. Io penso che il 30 giugno sia un termine troppo ristretto. Mi auguro che la conclusione avvenga anche prima di quella data, ma in ogni modo il problema, a mio avviso, ha un carattere esclusivamente morale e impegnativo, tanto per il Governo quanto per noi, sia pure Commissione speciale, ma pur sempre rappresentante del Parlamento. Quindi, ripeto, che sia il 30 giugno o il 31 dicembre 1957, non ha grande importanza; tuttavia, dal punto di vista pratico, a me pare che il 31 dicembre 1957 possa essere accettato da tutti gli onorevoli colleghi.

NATTA. Accetto l'emendamento Selvaggi e ritiro il mio, e credo che potrei suggerire che lo stesso emendamento diventasse Natta-Selvaggi, dato che la formulazione era diversa soltanto nella data.

CALABRÒ. Poiché si è posto il termine al 31 dicembre 1957, non vedo perché debbano rimanere in vigore proprio quelle norme procedurali che hanno fino ad oggi provocato i maggiori dissensi nella applicazione della censura.

Mantengo, quindi, il mio emendamento, affinché sia modificata tutta la procedura.

PRESIDENTE. Credo opportuno ricordarle che nel caso in cui il suo emendamento redatto in questa forma fosse respinto, verrebbe a decadere anche la sua proposta di legge n. 1518, recante la data del 16 marzo 1955, in quanto il suo emendamento riproduce con esattezza il testo della proposta suddetta.

Comunque, do lettura dell'articolo 17-*bis*, proposto dall'onorevole Calabrò:

« Alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film sono introdotte le innovazioni di cui ai seguenti comma.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379, per la concessione del nulla osta alle pellicole cinematografiche, dovranno essere notificate alle ditte richiedenti entro un termine massimo di giorni 30 dalla presentazione della domanda o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative, anche se parzialmente, dovranno essere comunicate per iscritto alle ditte richiedenti ed opportunamente motivate.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere in alcun caso revocato ».

CALABRÒ. Mi rimetto alla Commissione in proposito.

ALICATA. Proporrei all'onorevole Calabrò di aderire all'emendamento degli onorevoli Selvaggi e Natta e di ritirare il suo, per non compromettere con un voto la situazione. Semmai un suggerimento dell'onorevole Sottosegretario Brusasca, in questo momento, potrebbe avere un senso positivo. Propongo di approvare il termine riferito al 1957 per il rinnovamento di tutta la legislazione in materia, e potremmo, nel contempo, votare un ordine del giorno di invito al Governo, nelle more di questo periodo di tempo, a tener presenti tali indicazioni.

CALABRÒ. Sono d'accordo e modifico l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, dò lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 28 della legge n. 958, proposto dagli onorevoli Selvaggi e Natta:

L'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 953, è sostituito dal seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Con l'approvazione di tale articolo che assumerà il numero 17, è ultimato l'esame del disegno di legge.

Data la complessità e molteplicità degli articoli approvati, desidero dare ora lettura del testo originale approvato, onde la Commissione possa, a norma dell'articolo 91 del Regolamento, esprimere il suo avviso su determinate questioni di sostanza, segnalate dalla segreteria, che superano i limiti del normale coordinamento.

ART. 1.

« All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, lettera *h*), è sostituita dalla seguente:

h) da otto rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai lavoratori tecnici cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) di chiara fama ».

Il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e i rappresentanti dei lavoratori tecnici cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Faccio presente che alla voce « lavoratori tecnici cinematografici » deve sopprimersi la parola « lavoratori ». Infatti, i lavoratori del settore sono considerati in precedente lettera dello stesso articolo non modificata dalla presente legge. Si devono, invece, comprendere nella Commissione i tecnici cinematografici e gli scenografi cinematografici, per coordinamento del successivo articolo 13-*bis*.

Analoga soppressione della parola « lavoratori » va fatta al secondo comma.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 1-*bis*.

« Fanno, altresì, parte della Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia:

1°) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

2°) un rappresentante esercenti sale cinematografiche formato ridotto.

È, altresì, aggiunto alla Commissione consultiva un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Faccio presente che al numero 2°), dopo le parole « sale cinematografiche », vanno aggiunte le parole « che proiettano esclusivamente film di... ».

I tre rappresentanti saranno, per coordinamento inseriti all'articolo 1, con lettere *i*), *l*), *m*). Inoltre, si dovranno aggiungere le lettere *i*), *l*) e *m*) all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 958.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 2.

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis. — Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinemato-

grafia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia;

6°) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7°) da un rappresentante dell'E.N.A.L., designato dall'Ente stesso.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ultimo comma ».

ART. 3.

« L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i cinegiornali, ciascuno composto di cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti i Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'VIII della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo il seguente comma 2-*bis*:

« Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il presidente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, chiesto che il funzionario segretario sia di grado non inferiore al IX, invece che all'VIII.

Data l'esigenza di organico, la proposta può essere accolta.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 4.

« L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni dei Comitati tecnici è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al VI della Direzione generale dello spettacolo che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni membro di cui alle categorie *c*), *d*) ed *e*) è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera *c*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente » .

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo la sostituzione, al primo comma, delle parole « Contro le decisioni dei Comitati tecnici » con le parole « Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti ».

PRESIDENTE. Tale dizione è più precisa e va accolta.

Inoltre, si devono aggiungere, dopo le parole « Commissione tecnica » le parole « nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ».

Alla lettera *c*), dopo le parole « categorie artistiche, economiche » va inserita la parola

« tecniche », in base al successivo articolo 13-*bis* che verrà soppresso per coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 5.

« Tra il 1° ed il 2° comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

ART. 6.

« All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *a-bis*) che gli sceneggiatori e il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

a-ter) che gli attori principali siano almeno due terzi italiani ».

Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale di cinematografia dal 1947 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani; ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere di paesi le cui industrie cinematografiche ammettano, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituto dal seguente:

« Il lungo e cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte all'estero è considerato nazionale purché gli eventuali interni costruiti siano girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva della cinematografia ».

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non superiore ai 200 metri di cui almeno la maggioranza girata in Italia da tecnici italiani ».

L'ultimo comma è sostituto dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

Faccio presente che una dizione più precisa del nuovo primo alinea del quarto comma è la seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità non inferiore ai 200 metri, di cui più della metà girata in Italia da tecnici italiani ».

Essa, pertanto, può essere accolta.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 6-*bis*.

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione ».

ART. 7.

« L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo metraggio, non a carattere documentario e di attualità, deve essere girato, con la

ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura, per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima dei film nazionali, ai fini della loro ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione dei film stessi; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertoria purché tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia ».

Ricordo che nello stenografico del 22 marzo 1956 appare approvato anche un ultimo comma di tale articolo 7, comma che affidava gli accertamenti di cui al comma precedente ad una speciale Commissione di tre esperti, all'uopo da nominarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione, invece, si espresse contrariamente a tale istituzione, demandando tali accertamenti all'esistente Comitato. Quindi, il comma va soppresso e, in tal senso, deve ritenersi corretto il suddetto resoconto stenografico.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 8.

« All'articolo 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film ».

ART. 8-*bis*.

« Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1952, n. 2388 ».

ART. 9.

« L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai due mila metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio o a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai duemila metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni.

Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai duemila metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso, un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi ».

Al primo comma — in corrispondenza dell'articolo 31 — le parole « dopo l'entrata in vigore della presente legge » devono essere sostituite dalle parole « dal 1° gennaio 1956 ».

Inoltre, poiché il penultimo comma contiene una scadenza che va a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge di modifica — e non della legge n. 958 — sarà necessario costituirlo in articolo a sé stante.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 9-*bis*.

« Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purché non siano di lunghezza inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » e di « film adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio ».

ART. 9-*ter*.

« I film nazionali a lungometraggio prodotti per la gioventù anche se di lunghezza inferiore a 200 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Alla fine di ogni esercizio finanziario i film prodotti per la gioventù potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parte uguale, ma, comunque, in misura non superiore ai 20.000.000 per ciascun film e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati adatti per la gioventù, anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non ai 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui all'articolo 14 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma anch'essi prodotti o adatti per la gioventù, l'abbuono di cui al comma 8 dell'articolo 9 è elevato, rispettivamente, al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film prodotti per la gioventù ».

Faccio presente che attualmente non esistono complementi di programma dichiarati « adatti o prodotti per la gioventù ». L'intendimento della Commissione è stato quello di ribadire che, nello spettacolo per la gioventù, anche i complementi devono essere adatti alla gioventù medesima.

Pertanto, ritengo si possa inserire la formula « che siano adatti alla gioventù » che specifica bene il concetto senza innovare la materia, in specie riguardo ai complementi di programma già prodotti.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 10.

« L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 20 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti sale cinematografiche che proiettano, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi al beneficio della programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-*bis*, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente cinema è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà erogato per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamente alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli della giornata e non potranno in nessun caso formare oggetti di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni nelle sale cinematografiche del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla-osta di proiezioni in pubblico del cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di 5 mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla Società italiana autori ed editori ».

Faccio presente che, al terz'ultimo comma in corrispondenza con l'articolo 31, alle parole « dopo l'entrata in vigore della presente legge » devono sostituirsi le parole « dopo il 1° gennaio 1956 » e devono essere aggiunte le parole « e ammesso alla programmazione obbligatoria ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 11.

« L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate ».

ART. 12.

« Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-bis. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi in bianco e nero cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista e l'operatore.

Sarà, inoltre, costituito un fondo annuo di lire 300 milioni da ripartire fra tutti i film italiani a colori usciti nell'anno.

La ripartizione verrà effettuata in base al numero delle copie a colori stampate in Italia, per la proiezione per l'Italia per l'Europa, e presentate per la prima volta in pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il numero delle copie a colori deve essere controllato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

b) per cortometraggi a colori 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e per cortometraggi in bianco e nero 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti:

a) uno nel mondo dell'arte;

b) uno tra i giornalisti cinematografici;

c) uno tra i tecnici cinematografici;

d) uno tra i registi;

e) uno tra i lavoratori dello spettacolo.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi componenti il proprio presidente. Chi abbia fatto parte di una delle predette Commissioni non può far parte per i due anni successivi delle Commissioni stesse.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6.000.000 ai cortometraggi a colori.

Il pagamento dei premi ai cortometraggi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno 100 sale cinematografiche.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sopraindicate sono assolte da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo ».

Ritengo utile nel coordinamento finale, porre i tre commi relativi ai film a colori, alla fine dell'articolo.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 13.

« L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituto dal seguente:

« Per il periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge e di precedenti disposizioni, e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa tre domeniche.

Per i locali ad attività salturaria gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai commi precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungometraggio nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

L'esercente la sala cinematografica in cui si proietti un film « vietato ai minori degli anni 16 » deve pubblicarne l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà inoltre risultare anche nella presentazione dei film di imminente programmazione.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proie-

zione del film cortometraggio e quello di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispetiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 della presente legge ».

Avverto che la decorrenza dei sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, di cui al primo comma, dovrà precisarsi nelle disposizioni finali e transitorie.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 13-*bis*.

« Delle Commissioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 sarà anche chiamato a far parte uno scenografo cinematografico, designato dall'associazione di categoria.

Lo scenografo cinematografico e il tecnico cinematografico, che a parere della Commissione abbiano maggiormente contribuito alla qualità del film premiato, partecipano alla ripartizione del premio di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 ».

SELVAGGI. Con l'articolo 13-*bis* — secondo comma — noi abbiamo aggiunto lo scenografo e il tecnico, cinematografici, a partecipare, a parere della Commissione competente, alla ripartizione del premio di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12.

È stato, però, fatto un errore, perché nel primo comma, dello stesso articolo, nelle Commissioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, è stato ammesso lo scenografo e si è dimenticato il tecnico, che invece è ancora più qualificato.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento — così come verrà fatto per l'articolo 1-*bis* — anche il contenuto di tale articolo 13-*bis* sarà inserito nell'articolo 1, aggiungendo alle altre le due voci « scenografo » e tecnico ». Per quanto riguarda invece le Commissioni di cui agli articoli 3 e 4, non è possibile inserire queste due voci specifiche, in quanto in essi si parla, in genere, di « categorie artistiche, economiche, tecniche, e del lavoro ». Resta, comunque, in base al suddetto articolo 13-*bis*, inteso l'intendimento al riguardo manifestato dalla Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 14.

« Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 20-bis. — « I film nazionali lungometraggio, cortometraggio e di attualità rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, alla programmazione obbligatoria, salvo non che siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è dato ricorso alla Commissione tecnica suddetta nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

Avverto che, nel primo comma, alle parole « Commissione tecnica » vanno sostituite le parole « Comitato di esperti ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 14-*bis*.

« All'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 954, è aggiunto il seguente quinto comma:

« Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche ».

ART. 15.

« Dopo l'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 21-bis. — « L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

ART. 16.

« Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-bis. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previsto dagli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, il parere di cui all'articolo precedente è dato da una Commissione composta:

1°) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

2°) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

3°) da un rappresentante della Regione;

4°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

5°) da un rappresentante dei produttori di film;

6°) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

7°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

8°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

9°) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui al n. 9 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2°).

I membri indicati nei numeri 4°), 5°), 6°), 7°) ed 8°) sono designati dalle rispettive Organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

ART. 17-*bis*.

« L'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sullla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

ART. 18.

« All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da prelevarsi dall'introito lordo degli spettacoli cinematografici da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2: ».

La lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; ».

La lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni per la durata di 12 anni a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche; ».

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentito il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio presente che è necessario sopprimere al primo comma, le parole « da prelevarsi dall'introito lordo degli spettacoli cinematografici».

Infatti, sembrerebbe che la Presidenza del Consiglio, mediante parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, debba prelevare le somme indicate da tale introito. Invece, non è così; infatti il prelievo avviene da un fondo già iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dati i chiarimenti tecnici, la soppressione di tali parole va accolta.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 18-*bis*.

L'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera *a*), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento ».

ART. 19

« L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnarne gratuitamente copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

Tale onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

ART. 20.

« Dopo l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 33-bis. — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, copia nuova del film stesso per le proiezioni in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

ART. 21.

« L'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinata al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

ART. 21-*bis*.

« Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, provenienti da paesi che non riconoscano, in reciprocità all'Italia, il diritto di inviare copie di film nazionali stampate in Italia ».

Ritengo più preciso sostituire alla parola « provenienti » le parole « quando pervengano » e alle parole « il diritto » le parole « la facoltà ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 21-*ter*.

« I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1.200 metri, prodotti per ragazzi, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 21 della presente legge ».

È chiaro che le parole « prodotti per ragazzi » vanno sostituite con le parole « prodotti per la gioventù ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 22.

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1°) per lire 3.500.00 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2.000.0000 ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.00 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù »;

2°) per lire 2.000.000 a uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Il funzionamento di detto fondo sarà regolato con provvedimento da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, ed il Ministero delle finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

All'ultimo comma, è preferibile sostituire le prime parole, con le seguenti: « Le modalità di gestione del fondo di cui al n. 2°), saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla ecc. ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 23.

« L'articolo 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa ».

ART. 24.

« L'articolo 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti ».

ART. 25.

« I buoni di lire 5.500.000 di cui al precedente articolo 21, emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448 ».

ART. 26.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge ».

ART. 27.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958 ».

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

« Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, conti-

nuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata o venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata o venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'articolo 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'articolo 13 in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

c) nei 6 mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge.

Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, oltre che dal funzionario di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Al primo e al secondo comma vanno soppresse le parole: « o venga », dato che è già stata superata la data di proroga della legge precedente.

Inoltre, al primo e al secondo comma, alle parole: « all'entrata in vigore della presente legge », vanno sostituite le parole: « dal 1° gennaio 1956 », e ciò in base ai chiarimenti già dati.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 29.

« La prima assegnazione dei premi previsti dall'articolo 12 della presente legge avrà luogo per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio 1956 fino al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 12 tre premi ai film lungometraggi, quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero ».

Al primo comma, dopo le parole: « dei premi », devono essere aggiunte le parole: « e la ripartizione del fondo », in base all'articolo 16, già approvato.

Inoltre, vanno aggiunte le parole: « Sarà, inoltre, distribuita per i lungometraggi a colore la metà del fondo previsto dall'articolo 12 ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 30.

« L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, modificato dall'articolo 1 del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessità della gestione e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'articolo 18 della presente legge ».

Ritengo che tale articolo non faccia parte delle disposizioni transitorie. Pertanto, verrà spostato, come ordine di numerazione, prima dell'articolo 28.

(*Così rimane stabilito*).

ART. 30-*bis*.

« La norma concernente l'obbligo della periodicità settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'articolo 10, non si applica nei confronti dei cinegiornali già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Faccio presente che alla parola: « cinegiornali », vanno sostituite le parole: « film di attualità ».

(*Così rimane stabilito*).

ART. 31.

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; pertanto, le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la data della sua pubblicazione.

Per i film lungometraggi iniziati e non ultimati prima del 31 dicembre 1955 o iniziati tra il 1° gennaio 1956 e la data di pubblicazione della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate nella legge 29 dicembre 1949, n. 958, e nella presente legge, sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere dato nel corso o al termine della lavorazione del film.

La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959 ».

Per coordinamento verrà introdotta una norma cautelativa per le altre decorrenze stabilite nella legge medesima. Inoltre, alla parola « pubblicazione » è preferibile sostituire le parole « entrata in vigore ».

(*Così rimane stabilito*).

Per chiarezza interpretativa, ritengo opportuno aggiungere all'articolo 31 il seguente comma 2°-*bis*):

« Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 31-*bis*.

« Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge il produttore deve dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento ».

Ritengo che per coordinamento, tale articolo possa sopprimersi e la norma aggiungersi a quella stabilita con l'articolo 8-*bis*.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli ordini del giorno di cui do lettura nell'ordine di presentazione:

« La Commissione speciale per la cinematografia nell'approvare il disegno di legge « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » rileva le confermate provvidenze per l'affermazione del film italiano nel suo maggior livello artistico e industriale e fa voti che gli alti fini sociali della produzione cinematografica abbiano, nel giudizio delle Commissioni specifiche, come nello slancio produttivo delle categorie, una incessante, vigile valutazione nel rispetto di fondamenti morali indispensabili alla conservazione dei valori umani e di civiltà della Nazione ».

SAVIO EMANUELA, DAL CANTON MARIA PIA, BERLOFFA, MANZINI, CAIATI.

« La Commissione speciale per la cinematografia in considerazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 31 del disegno di legge n. 1946, che prevede la scadenza della legge stessa al 30 giugno 1959, invita il Governo a nominare una Commissione di studio in cui siano rappresentati espo-

nenti dell'arte e della cultura cinematografica, della produzione e dell'esercizio per compiere, anche in base ai mutamenti verificati nel mercato cinematografico e in base alle strutture cinematografiche esistenti in Italia (Cinecittà, E.N.I.C., ecc.), uno studio preliminare per l'elaborazione di un definitivo disegno di legge per l'organizzazione della produzione cinematografica in Italia ».

ALICATA.

« La Commissione speciale per la cinematografia invita il Governo, per la concessione del nulla osta di cui all'articolo 28, a seguire i seguenti suggerimenti.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379, per la concessione del nulla osta alle pellicole cinematografiche, dovranno essere notificate alle ditte richiedenti entro un termine massimo di giorni 30 dalla presentazione della domanda o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche. Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative, anche se parzialmente, dovranno essere comunicate per iscritto alle ditte richiedenti ed opportunamente motivate.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film concessi ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere in alcun caso revocato ».

CALABRÒ.

« La Commissione speciale per la cinematografia, considerato l'alto interesse sociale dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo per il potenziamento di una istituenda Casa di riposo per vecchi artisti e lavoratori cinematografici; rilevato che la misura dell'intervento non risulta sufficiente per prospettive anche limitate di assistenza a favore degli artisti e tecnici, vecchi od invalidi, del cinema, impegna il Governo ad ottenere dalle categorie dei produttori, dei noleggiatori e degli esercenti atti di concreta solidarietà verso tali artisti e tecnici del cinema ».

CAIATI, CERVONE.

« La Commissione speciale per la cinematografia, visto l'articolo 27 della nuova legge sul cinema che prevede uno stretto coordinamento tra gli Enti cinematografici (con particolare riferimento a Cinecittà, Cines, E.N.I.C.); considerato che tale coordinamento offrirebbe i mezzi per un completo ciclo di produzione e di sfruttamento dei film ai fini di una politica cinematografica in senso nazionale, motivo che giustifica l'esistenza degli Enti stessi e le spese che per essi lo Stato annualmente sostiene, fa voti che il Governo voglia, quale premessa ad un efficace e funzionale coordinamento dell'azione dei tre Enti suddetti chiamare entro il 1957, pur mantenendo integralmente autonome le singole aziende, a presiedere gli Enti, una unica persona, che sia in grado di interpretare in modo unitario le direttive della politica governativa; ed una unica persona ad esercitare le funzioni di Consigliere delegato, quale parte responsabile del funzionamento, tecnico, economico e finanziario delle aziende.

In questa maniera si conferirebbe di nuovo agli Enti la loro ragione d'essere e ci si avvierebbe ad una politica economica atta al risanamento ».

SEMERARO GABRIELE, CAPPUGI, SELVAGGI.

L'onorevole rappresentante del Governo è pregato di esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sostanzialmente, l'onorevole Alicata fa voti affinché il Governo ricorra alla collaborazione delle categorie del settore, affinché queste ultime forniscano elementi utili alla finalità indicata. Sotto questo aspetto, accetto senz'altro l'ordine del giorno come raccomandazione. Posso accettare anche tutti gli altri come raccomandazione e, quindi, in questo modo anche quello degli onorevoli Caiati e Cervone, purché, appunto, in esso si inviti e non si impegni il Governo. Quindi, quale raccomandazione, e questo perché, nel caso, io mi debbo rivolgere anche ad altre categorie; e, pertanto, trattasi più che altro di opera di persuasione che dovrà svolgere il Governo. Posso accettare anche l'ordine del giorno degli onorevoli Semeraro ed altri. Faccio, però, presente che noi sappiamo sin d'ora che questi enti entreranno a far parte del nuovo Ministero delle partecipazioni statali. Sarà mia cura trasmettere l'istanza al Ministro competente.

SAVIO EMANUELA. Per riassumere tutta la discussione fatta ed anche quanto è stato detto circa l'articolo 14, tengo a sottolineare che, sostanzialmente, noi eravamo d'accordo sulla inclusione del requisito di « idoneità morale », in quanto si pensa, infatti, che questo non abbia soltanto un valore repressivo ma, anche e soprattutto, di avvio per una pro-

duzione veramente valida anche dal punto di vista morale. Mi rendo conto che, in certo qual modo, il nostro ordine del giorno al riguardo è platonico; pur tuttavia esso ha un suo valore sostanziale per la nostra parte.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ha già dichiarato di accettarlo.

CAIATI. Dichiaro di accettare nel mio ordine del giorno la sostituzione delle parole « si impegna » con le parole « si invita ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione tutti gli ordini del giorno che sono stati presentati, ordini del giorno dei quali ho già dato poc'anzi lettura e che sono stati accettati dal Governo come raccomandazione.

(*La Commissione li approva all'unanimità*).

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Prima che si passi alle dichiarazioni di voto, ora che la Commissione ha terminato felicemente i suoi lavori, desidero esprimere il mio apprezzamento e il ringraziamento più vivo — e così facendo sono sicuro di esprimere anche i sentimenti e il pensiero dell'intera Commissione — all'onorevole Presidente Martinelli ed al vice-presidente onorevole Simonini che hanno con tanto equilibrio e saggezza guidato la difficile discussione.

Uno speciale, caloroso elogio desidero porgere a nome di tutti i componenti la nostra Commissione al segretario, dottor Paolo Ferri, per l'opera intelligente e fattiva da lui svolta in tutto il lavoro di preparazione, discussione e coordinamento, opera che ha grandemente facilitato a noi tutti il lavoro e che ci è stata veramente di prezioso ausilio.

Desidero anche ricordare l'opera di intelligente collaborazione degli stenografi, in questo particolarmente faticoso e complesso lavoro e, specialmente, di alcuni di essi che maggiormente si sono prestati nelle numerose sedute della Commissione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo e mio personale, dichiaro di associarmi pienamente e di condividere gli apprezzamenti e sentimenti espressi a nome della Commissione e suo dall'onorevole Relatore, di elogio per la faticosa e intelligente opera assiduamente svolta dalla Presidenza della Commissione, dal Segretario e dagli stenografi.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome del Presidente Martinelli, oggi in forzato congedo, la Commissione, l'onorevole rappresentante del Governo e il relatore delle cortesi espressioni.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALICATA. Desidero dichiarare che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge. Il nostro voto sarebbe stato, anzi, contrario, se non temessimo che questo voto potesse acquistare significato di contrarietà al principio di un intervento dello Stato per la protezione dell'industria cinematografica italiana.

Le ragioni della nostra astensione si basano sul fatto che noi, dopo una battaglia logorante, in cui abbiamo impegnato le energie della Commissione e le nostre, riteniamo che l'attuale disegno di legge rappresenti, non un miglioramento nei confronti della legge precedente, ma un peggioramento. Un peggioramento, perché quello che era stato il voto unanime di tutti gli interessati all'arte e alla cultura cinematografica di avere una maggiore democrazia ed anche una maggiore automaticità nella concessione di queste provvidenze economiche alla cinematografia, è andato deluso. Nello stesso tempo, sono stati diminuiti i contributi statali, e tutto il complesso di norme che sono state approvate rende, a nostro avviso, incerta e precaria la situazione dell'industria cinematografica italiana.

È per questo che noi, alla fine della discussione di questo disegno di legge, abbiamo cercato di limitare la validità di questo disegno di legge ad un termine molto vicino. Purtroppo le proposte fatte in questo senso, a tale fine, non sono state accolte, e si è, da parte nostra, dovuta accettare una soluzione di compromesso che porta la validità di questa legge fino al 1959. Noi riteniamo che tale termine sia troppo lontano; vale a dire riteniamo che laddove alcune modificazioni sostanziali non saranno apportate dall'altro ramo del Parlamento, la necessità di rivedere tutto il sistema delle provvidenze economiche e tutta la organizzazione nel campo della cinematografia, si farà sentire molto presto nel nostro Paese.

Per questo, il primo motivo sostanziale per cui non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, è evidente.

L'altro motivo è che, nonostante la battaglia, anche qui, vivace e lunga che abbiamo combattuto — e noi, per quanto riguarda l'abbinamento del problema a quello dei criteri di revisione dei film, diamo atto che siamo arrivati ad una certa collaborazione nel fissare anche un termine — non siamo riusciti a dare con questa legge, quella soluzione unitaria alla

cinematografia che noi riteniamo indispensabile.

Quindi, riassumo, in questi, i due motivi, che, poi, potrebbero essere articolati nelle varie questioni, per cui manteniamo pienamente ferme le nostre riserve, annunciando in questo modo, la nostra astensione.

MAZZALI. Desidero anch'io fare una dichiarazione di voto, nella quale riassumerò brevemente le molte ragioni che non ci permettono di votare a favore. Pur rammentando di avere partecipato in modo attivo alla discussione sul disegno di legge ed avere, anche qualche volta, con il nostro voto, evitato che venisse peggiorato, dobbiamo, tuttavia, denunciare in questo disegno di legge la mancanza precisa e organica di una concezione della produzione cinematografica e della espressione artistica che ne consegue, quale il Paese si aspettava e quale,evidentemente, il mondo cinematografico si augurava.

È questo un disegno di legge derivante dalla mentalità, non dirò polemica, ma puramente burocratica, donde la sua frammentarietà, così nelle disposizioni economiche come in quelle di carattere tecnico e procedurale. Non ritengo che questo disegno di legge, così com'è stato discusso e così come viene ora approvato, sia capace di risolvere alcuni essenziali problemi che la cinematografia ha nel nostro Paese. E ritengo anche che lo stesso emendamento approvato dalla Commissione, riguardante la censura, non sia tale da incoraggiare, oggi, la ripresa della nostra industria e della nostra produzione.

Per queste ragioni, sommariamente espresse e riassunte dalle molte che ci sarebbero da svolgere, noi non possiamo votare a favore, ma neanche contro, evidentemente, perché dobbiamo riconoscere, in certo senso, una corresponsabilità nelle discussioni che si sono svolte. Quindi, ci asteniamo dal dare il nostro voto alla legge.

CAIATI. Io mi sarei astenuto dal fare una dichiarazione di voto se le dichiarazioni degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto non avessero avuto una intenzione puramente polemica. E, poiché noi siamo convinti di aver cercato di mettere, in questa legge, tutto l'impegno, politico e sociale, che essa richiedeva, desidero dire che il nostro voto sarà favorevole, non per una formale solidarietà con il Governo e con la sua presentazione di disposizioni legislative che abbiamo accettato, ma nel chiaro riconoscimento dello sforzo che si è fatto, nell'ambito della Commissione, per arrivare a soluzioni che, se non perfette nel senso dell'aspettativa di alcuni settori, sono certamente nuove e saranno certamente, di sicuro progresso per tutto il settore della cinematografia.

Ed elencherò soltanto quattro punti che desidero restino a verbale, a dimostrazione di quello che rappresenta l'apporto che questa Commissione ha dato al settore. Anzitutto, non possiamo accettare l'impostazione data dall'onorevole Alicata per quanto riguarda la presunta riduzione dell'intervento dello Stato. Questo intervento è stato reso più completo e, vorrei dire, anche socialmente più idoneo, perché ha interpretato il concetto di distribuzione più adeguato a quelle che sono le esigenze non soltanto della produzione, ma anche degli altri settori collegati con la produzione cinematografica. Abbiamo avuto, per la prima volta in una legge interessante la cinematografia, una affermazione esplicita di quella che deve essere la produzione cinematografica per i settori della gioventù. Abbiamo avuto dei riferimenti chiari, emersi nel corso della discussione, anche per quanto riguarda l'incremento delle sale cinematografiche nelle zone depresse. Abbiamo anche trovato, in certi momenti, un allineamento da parte di tutti i settori politici che, in un primo momento, erano in contrasto. E, dicendo questo, mi pare che ciò debba significare che la legge, sia pure nelle sue umane lacune, rappresenta pur sempre un punto fermo acquisito nel settore della cinematografia; rappresenta una tappa in avanti con prospettive che oggi certamente sono molto più concrete che non fossero quelle che derivavano, ieri, da una legge che, dobbiamo riconoscerlo, non era adeguata né alla aspettativa del settore tipicamente commerciale e industriale cinematografico, né del settore lavorativo, ossia delle grandi masse che sono impegnate nella produzione cinematografica in genere, e in tutti i settori ad essa collegati.

Da ultimo, dobbiamo ricordare che, per la prima volta, anche se non siamo arrivati ad una conclusione definitiva, il problema di una maggiore considerazione del settore artistico, è stato individuato in tutte le sue espressioni, dalle più alte alle più modeste, considerazione che ha avuto una valutazione legislativa che veramente fa onore alla Commissione. Per quanto si possa dire sulla accettazione o meno della legge da parte di alcuni gruppi o settori della Commissione stessa, un punto è da rilevare: l'opinione pubblica non può essere certamente delusa da questa legge. Potranno esserlo solo singoli individui, interessati a punti specifici della legge stessa; ma questo non

vuol dire che la nostra fatica sia stata impari alle attese.

Anzi, io mi auguro che la successiva legge che riguarda la censura ci possa trovare edotti di tutta l'esperienza acquisita in questa discussione, ed anche corroborati da uno spirito di unità nella visione generale del problema, onde si possa arrivare, più rapidamente e più concretamente, alla conclusione anche di una nuova disciplina in quel settore.

CALABRÒ. Per quanto riguarda la mia parte, sono lieto che finalmente questa legge sia giunta alla fase conclusiva dell'approvazione. Noi voteremo a favore della legge anche se essa non corrisponde alle nostre aspirazioni, vale a dire alla creazione di una solida industria cinematografica italiana, al chiarimento dei rapporti nell'ambito di questa industria, tra noleggio, esercizio e produzione, che restano tuttora turbati, alla determinazione della funzionalità degli enti di Stato, un tempo creati, appunto per l'incremento dell'industria cinematografica. Comunque, sono convinto che la legge risponde ai desiderata dell'industria anche nel testo approvato, e che possa collaborare al successivo sviluppo dell'industria medesima. Il prossimo riordinamento dell'istituto censorio darà quella garanzia di libertà di espressione richiesta da tutti, nel settore cinematografico, ma dovrà sicuramente tener conto delle esigenze sociali del cinema e garantire quei valori morali che sono patrimonio di tutto il popolo italiano, avviando decisamente la produzione su scala nazionale, onde far sì che assolva bene al suo compito.

LUCIFREDI. Nel ritirare il mio emendamento all'articolo 14, ho preannunciato fin da allora la mia astensione nella votazione finale di questo disegno di legge.

Dopo le dichiarazioni di voto degli onorevoli colleghi di sinistra, tengo a fare una breve dichiarazione di voto, affinché non vengano, da alcuno e in nessun modo, confusi i motivi della mia astensione con quelli della preannunciata loro astensione. Io concordo con quanto detto poc'anzi dall'onorevole Caiati sull'indiscutibile progresso che il provvedimento segna rispetto alla precedente legislazione. Rimango, tuttavia, nella posizione, direi intima, dell'impossibilità della mia coscienza a dare un voto favorevole alla legge, per la mia profonda convinzione che, nello studio e nella regolamentazione del problema del cinema, si sia partiti unicamente dalla considerazione di quel mondo di persone e di interessi che vive intorno alla produzione cinematografica, produzione e interessi che io sono perfettamente d'accordo nel dire che debbono essere valutati, considerati e protetti, ma che non dovrebbero essere gli elementi preponderanti nella disciplina di questa materia. Ho l'impressione, invece, che gli altri valori fondamentali — cui guardano le persone che il cinematografo conoscono soltanto nelle vesti di spettatori e che costituiscono indubbiamente la gran parte del popolo italiano — siano stati lasciati in sott'ordine rispetto ai primi. Questa ragione, e soltanto questa ragione, motiva la mia astensione dalla votazione finale. Mi auguro che quelle esigenze di cui ho ritenuto di rendermi, qui, interprete, e che sono sentite da molti italiani, siano soddisfatte in una maniera che vorrei augurarmi degna, in future norme legislative che non potranno essere soltanto, a mio giudizio, la legge sulla censura, ma una revisione sostanziale dei criteri sui quali poggia l'intervento dello Stato nel settore cinematografico; intervento che non può essere posto, a mio avviso, sullo stesso piano di quello attuato a favore di una qualsiasi industria meccanica o consimile, dato che i suoi prodotti sono destinati ad influire in profondità sulla formazione morale dei cittadini.

DAL CANTON MARIA PIA. Dichiaro di votare a favore della legge anche se, con rammarico, devo constatare che in essa le provvidenze per il film destinato alla gioventù sono state praticamente strozzate e dimezzati sono stati gli aiuti agli esercenti delle sale che proiettano tali film. Al riguardo, io confido nella saggezza dell'altro ramo del Parlamento, affinché si possa porre rimedio a tali manchevolezze con adeguati emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione segreta, desidero dare lettura del testo finale coordinato degli articoli che porrò, successivamente, in votazione nel testo definitivamente redatto:

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli scenografi cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti fra gli autori cinematografici di chiara fama (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) ».

Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i*) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), e i rappresentanti dei tecnici e degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

2°) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia;

6°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7°) da un rappresentante dell'E. N. A. L. designato dall'Ente stesso.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ultimo comma ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al VI, della Direzione ge-

nerale dello spettacolo che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni membro di cui alle categorie *c*), *d*) ed *e*) è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera *c*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

(*È approvato*).

ART. 6.

All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *a*-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani ».

Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1947 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia ».

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese

in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura ».

(*È approvato*).

ART. 9.

All'articolo 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che

proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

(*È approvato*).

ART. 13.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » e di « film adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

ART. 14.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

(*È approvato*).

ART. 15.

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-*bis*, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente di sala cinematografica è tenuto – a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono – a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nullaosta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla Società italiana autori ed editori ».

(*È approvato*).

ART. 16.

L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate ».

(*È approvato*).

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-bis. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi in bianco e nero: 5 premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico.

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti:

a) uno nel mondo dell'arte;
b) uno tra i giornalisti cinematografici;
c) uno tra i tecnici cinematografici;
d) uno tra i registi;
e) uno tra i lavoratori dello spettacolo.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi componenti il presidente. Chi abbia fatto parte di una delle predette Commissioni non può far parte per i due anni successivi delle Commissioni stesse.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

Il pagamento dei premi ai cortometraggi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno 100 sale cinematografiche.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sopraindicate sono assolte da un fun-

zionario di gruppo *A* e di grado non inferiore al VI, della Direzione generale dello spettacolo.

Sarà, inoltre, costituito un fondo annuo di lire 300 milioni da ripartire tra tutti i lungometraggi nazionali a colori proiettati der la prima volta in pubblico nel corso dell'anno.

La ripartizione verrà effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al numero delle copie a colori di ogni film stampate in Italia, per la proiezione del film stesso, sia in Italia che all'estero.

Il numero delle copie a colori deve essere controllato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

(*È approvato*).

ART. 18.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

L'esercente di sala cinematografica in cui si proietti un film « vietato ai minori degli anni 16 » deve pubblicare l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà, inoltre, risultare anche nella presentazione del film di imminente programmazione.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale, gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

(*È approvato*).

ART. 19.

Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 20-bis. — « I film nazionali lungometraggi, cortometraggi o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei Comitati di esperti alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano

forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

(*È approvato*).

ART. 20.

All'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente quinto comma:

« Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche ».

(*È approvato*).

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 21-bis. — « L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

(*È approvato*).

ART. 22.

Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-bis. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'articolo 25, è dato da una Commissione composta:

a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

c) da un rappresentante della Regione;

d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

(*È approvato*).

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

(*È approvato*).

ART. 24.

All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

La lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico

sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ».

La lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

(*È approvato*).

ART. 25.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessità della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

ART. 26.

L'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera *a*), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento ».

(*È approvato*).

ART. 27.

L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

(*È approvato*).

ART. 28.

Dopo l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 33-bis — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

(*È approvato*).

ART. 29.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960, il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film

non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

(*È approvato*).

ART. 30.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da paesi che non riconoscano, in reciprocità all'Italia, la facoltà di inviare copie di film nazionali stampate in Italia.

(*È approvato*).

ART. 31.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 32.

L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1°) per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previsti nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù ».

2°) per lire 2.000.000 uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Le modalità di gestione del fondo di cui al n. 2°) saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 33.

L'articolo 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa ».

(*È approvato*).

ART. 34.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti ».

(*È approvato*).

ART. 35.

I buoni di lire 5.500.000 di cui all'articolo 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448.

(*È approvato*).

ART. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da prov-

vedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 37.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque, incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'articolo 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'articolo 18 della presente legge, in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

c) nei 6 mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge.

Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, oltre che dal funzionario di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 39.

La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui dall'articolo 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pub-

blico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi in bianco e nero; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero. Sarà, inoltre, distribuita, per i film lungometraggi a colori, la metà del fondo previsto nell'ottavo comma dello stesso articolo 17.

(*È approvato*).

ART. 40.

La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'articolo 15, non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 41.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la data della entrata in vigore della legge medesima.

Per tali film la dichiarazione di nazionalità è rilasciata previo accertamento dei requisiti o delle condizioni prescritte dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, prescindendo dalle innovazioni introdotte con la presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i film lungometraggi iniziati e non ultimati prima del 31 dicembre 1955 o iniziati tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate nella legge 29 dicembre 1949, n. 958, e nella presente legge, sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

(*È approvato*).

ART. 42.

Il periodo di sei anni di cui al primo comma dell'articolo 18 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 43.

La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1946, intendendosi che, con l'approvazione del disegno di legge medesimo, si considereranno assorbite le proposte di legge, n. 1538, n. 1783, n. 341 e n. 369, già abbinate per la discussione al disegno di legge stesso.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni ed aggiunte sulle disposizioni sulla cinematografia » (1946):

Presenti		30
Votanti		15
Astenuti		15
Maggioranza		8
Voti favorevoli	15	
Voti contrari	0	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffa, Caiati, Calabrò, Cappugi, Cervone, Cibotto, Dal Canton Maria Pia, Manzini, Matarazzo Idà, Savio Emanuela, Selvaggi, Semeraro Gabriele, Simonini, Vischia e Zanoni.

Si sono astenuti:

Alicata, Audisio, Basso, Bernieri, Cavaliere Alberto, Corbi, Dugoni, Ingrao, Lucifredi, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Natta, Pajetta Giuliano, Schiavetti e Viviani Luciana.

È in congedo:

Martinelli.

La seduta termina alla 14,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI